

Allegato 3 – Tabella “Presenza di elementi previsti dal Codice nei Piani Paesaggistici”

Previsioni del codice (secondo correttivo del 2008)	Piemonte	Puglia	Toscana	Friuli Venezia Giulia
Articolo 133 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio				
Articolo 135 comma 2 i piani paesaggistici riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche e ne delimitano i relativi ambiti				
Articolo 135 c.4 ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni:				
La conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela				
La riqualificazione delle aree compromesse o degradate				
La salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando il minor consumo di suolo				
L'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio				
Articolo 137 istituzione di commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico				
Articolo 143 comma 1 il piano paesaggistico deve comprendere:				
La ricognizione del territorio oggetto di pianificazione mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche				
La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art.142)				
L'individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione				
L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione di fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio				
L'individuazione degli elementi di recupero e riqualificazione delle aree significative compromesse o degradate				
Articolo 143 comma 4 il piano paesaggistico può prevedere:				
L'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione				
Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti				
Articolo 144 comma 1 nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interesse. Le Regioni disciplinano mediante apposite norme di legge				
Articolo 145 coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione, comma 4 i comuni, città metropolitane, province e enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei PP non oltre 2 anni dalla loro approvazione				

coerente	parzialmente coerente	non coerente
----------	-----------------------	--------------